

Statuto

Organizzazione di volontariato (OdV)

La Casa di Margot

Art. 1 (denominazione, sede e durata)

E' costituita tra i presenti ,ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 (in seguito denominato codice del terzo settore) e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione La Casa di Margot odv , da ora in avanti denominata associazione con sede legale nel Comune di Piombino via Silvio Mina 70 e con durata illimitata.

Art.2 (scopo ,finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale , mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di un'attività di tutela degli animali e di prevenzione del randagismo, attività di interesse generale di cui all'art.5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare ,a norma dell'art.7 del codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 (ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere :

_ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

_ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; esaminare i libri sociali; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

Art.5 (perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (organi)

Sono organi dell'associazione l'assemblea, l'organo di amministrazione (o consiglio direttivo), il Presidente e l'organo di controllo, se obbligatorio per legge.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.7 (assemblea)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere convocata inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili : nomina e revoca i componenti degli organi associativi, e, se richiesto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio ; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento; delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.8 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e tra gli altri sono compiti di questo organo: eseguire le deliberazioni dell'assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea; predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essi affidati.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 7 nominati dall'assemblea per la durata di 4 anni e rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art.2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità o decadenza.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il vice Presidente, se nominato, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.10 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti di legge.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2 art 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/ 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.1 art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 (revisione legale dei conti)

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art.12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della sua attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del codice del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.16 (libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri : libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione; registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale ; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo; libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri previa richiesta al Presidente, anche orale, da ottemperare entro sette giorni.

Art. 17 (volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione : sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del d.lgs. 117 / 2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.18 (lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 19(scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel campo della protezione degli animali, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.21 (rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal d.lgs. N° 117 / 2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Approvato dall'assemblea de La Casa di Margot il 30.04.2019.



La Casa di Margot Piombino
Ass.ne Iscr. Albo Volontariato Toscana
C.F. 90032660481
Tel. 331.4115543

